



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) TOMMASI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SARA TOMMASI

Seduta del 28/05/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 11/2/2014, ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 26/3/2018, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro, al quale chiede: la restituzione, sulla base del criterio *pro rata temporis*, delle commissioni e del premio assicurativo non maturati per la somma complessiva di € 2.912,78, al netto dell'importo di € 429,94 già rimborsati.

L'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo: l'indicazione analitica, in contratto, di tutte le prestazioni remunerate; con riferimento alla sentenza della Corte di Giustizia dell'11/9/2019, la circostanza che l'avallo del Regolatore secondario in merito alla previsione dell'art. 125 *sexies* del TUB – che in caso di estinzione anticipata riconosce al cliente il rimborso soltanto degli interessi e dei costi “*dovuti per la vita residua del contratto*” – ha creato nei finanziatori un “*legittimo affidamento*” circa la correttezza del loro operato.

Esclude l'efficacia diretta della Direttiva nel nostro ordinamento. In ogni caso, ritiene che un'interpretazione dell'art. 125 *sexies*, comma 1 TUB, conforme alla sentenza *Lexitor*,



dovrebbe essere rifiutata per il passato (con conseguente irrilevanza della stessa sentenza nel presente procedimento), *“onde non incorrere in plurime violazioni dell’ordinamento dell’Unione Europea e delle disposizioni dei relativi Trattati”*; nel caso *de quo*, quindi, non è dovuto alcun rimborso per le “Commissioni rete esterna” di cui alla lett. F) del contratto, trattandosi di costi imposti da terzi. Evidenzia, inoltre, un contrasto tra le determinazioni assunte dalla decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19 e le indicazioni fornite dall’Autorità di Vigilanza con la Comunicazione al sistema del 4 dicembre 2019, riferite unicamente a finanziamenti in corso alla data della suddetta Comunicazione o, al più, alla data della pubblicazione della pronuncia della CGUE e, dunque, non al finanziamento oggetto del presente ricorso, estinto a seguito dell’emissione del conteggio estintivo del 22/11/2019;

la natura *up front* delle commissioni rete esterna, corrispondenti a quanto fatturato all’esponente dall’intermediario del credito, già *“integralmente e definitivamente sostenuti”*. Saggiunge che si tratta di un costo *“non determinato dalla banca ma [...] addebitato da un soggetto terzo”* e che, pertanto, *“sarebbe del tutto ingiustificato che la banca si trovasse ora esposta alla sua restituzione”*; la non rimborsabilità delle commissioni di attivazione e delle spese di istruttoria, remunerative di attività preliminari alla erogazione del prestito; l’avvenuto rimborso, in sede di conteggio estintivo, della somma complessiva di € 1.438,30, a titolo di commissioni di gestione; precisa che tale importo risulta comprensivo degli oneri di incasso delle rate successive all’estinzione del finanziamento.

Pertanto chiede al Collegio di respingere il presente ricorso poiché totalmente infondato in fatto ed in diritto.

DIRITTO

La questione in esame riguarda la restituzione di oneri corrisposti in sede di sottoscrizione di un contratto di CQS, poi anticipatamente estinto. Sul punto, in via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l’intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l’importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l’intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*.

“Priva di giuridico fondamento” si rivela l’opinione che sostiene una presunta “inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all’art.125 sexies TUB [...], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell’ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l’art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front)



per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche”.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”,* valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”.*

Nel caso di specie, quanto alle commissioni di attivazione, il Collegio rileva che, in base alla descrizione in contratto, risultano di evidente natura *up front*; viceversa, il costo di incasso delle rate è per sua natura *recurring* e dunque soggetto a rimborso *pro rata temporis*. Alla luce della descrizione in contratto appare poi evidente la natura *recurring* della commissione di gestione. L'importo da retrocedere a titolo di commissioni di gestione va considerato al lordo di € 50,00 per spese fisse, conformemente all'orientamento già espresso da questo Collegio sul punto (cfr. *ex multis* Coll. Bari, dec. n. 23138/2018).

In merito infine alla restituzione degli oneri commissionali dovuti per “commissioni rete esterna”, il Collegio ritiene che tali oneri di distribuzione siano da qualificarsi come *up front*, alla luce della documentazione versata in atti dall'intermediario, che ha allegato fattura attestante il pagamento del compenso all'agente in attività finanziaria, unitamente ad un'evidenza della contabilità interna che riscontra l'importo corrisposto (cfr. Collegio di Bari, decisione n. 23065/19 Collegio di Bari, decisione n. 6825/20)

Quanto all'imposta di bollo, pure oggetto di domanda, il Collegio ritiene che si tratti di un costo non ristorabile per sua intrinseca natura, in quanto non diretto a remunerare l'intermediario né oggetto di quantificazione unilaterale da parte quest'ultimo.

Ciò premesso il Collegio ritiene che, tenuto conto dei rimborsi effettuati, le istanze del ricorrente siano da accogliere parzialmente secondo il prospetto che segue:



durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	48
rate residue	72

TAN ▶	5,20%
-------	-------

% restituzioni	
in proporzione lineare	60,00%
in proporzione alla quota	38,61%

n/t	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
○	commissioni di attivazio (up front)	€ 1.417,87	€ 850,72	€ 547,45			€ 547,45
○) commissioni di gestione (recurring)	€ 1.816,38	€ 1.089,83	1,32			€ 1.089,83
○	spese di istruttoria (up front)	€ 450,00	€ 270,00	€ 173,75			€ 173,75
○) commissioni rete estern (up front)	€ 554,40	€ 332,64	€ 214,06			€ 214,06
○	osto incasso rate (recurring)	€ 600,00	€ 360,00	€ 231,66			€ 360,00
			€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
	rimborsi da conteggio estintivo				€ 1.438,30		-€ 1.438,30
tot rimborsi ancora dovuti							€ 946,79
interessi legali							no

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 946,79.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI